

REGOLAMENTO (CE) N. 1648/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 3590/85 relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 8,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2390/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/96⁽⁴⁾, i paesi terzi che esportano nella Comunità vini o succhi di uve presentati in recipienti della capacità di 5 litri o meno, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, per un quantitativo totale inferiore a 1 000 hl all'anno, sono esentati dall'obbligo di presentare l'attestato ed il bollettino d'analisi; che i paesi terzi beneficiari di questa esenzione per le loro esportazioni nella Comunità sono elencati nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi o mosti d'uve⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2039/88⁽⁶⁾; che la Repubblica di San Marino ha presentato alla Commis-

sione una domanda per beneficiare di tale esenzione, dichiarandosi disposta a rispettare le relative condizioni; che è quindi necessario inserire questo paese terzo nell'elenco che figura nell'allegato V del regolamento suindicato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3590/85 è aggiunto il paese terzo seguente:

«— Repubblica di San Marino».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 9. 8. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1996, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 del 9. 7. 1988, pag. 29.